

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE LAVORI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTI ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE CON ANNESSO LOCALE BAR/RISTORO

(N.B. Il presente schema, in sede di stipula con l’aggiudicatario, sarà oggetto di quelle modifiche ed integrazioni atte a recepire gli elementi dell’offerta come approvati dalla stazione appaltante)

Tra la società ASM Garbagnate Milanese spa con sede legale in via venezia,8 20024 Garbagnate Milanese P.Iva 12227410151 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante sig. d’ora in poi nominato “Concedente”

e

la società , con sede legale in viain persona del legale rappresentante p.t., con sede in alla via C.F. P. I.V.A. d’ora in poi nominata “Concessionaria”, insieme indicati anche come “Parti”

Premesso

- Che, con bando di gara pubblicato sul GURI in data 16/12/2011, il Concedente ha esperito una procedura aperta per l’affidamento art. 143 legge 163/2011 della concessione di PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTI ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE CON ANNESSO LOCALE BAR/RISTORO

- Che nei termini prescritti nel richiamato bando sono pervenute le seguenti offerte :

- Che, in esito alla procedura di gara, è risultata aggiudicataria

- Che le condizioni ed i presupposti in base ai quali è stata formulata la proposta e su cui si fonda l’equilibrio economico e finanziario della stessa restano fissati:

(elementi da inserire a seguito della gara)

- che, quale parte integrante della presente convenzione, in allegato con il n°. ... è riportato il piano economico – finanziario consegnato al Concedente in data ed asseverato dal in data

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art.1 - Richiamo delle premesse e degli allegati.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 – Richiamo delle norme applicabili.

La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di regolamentazione antimafia, la Legge n. 136/2010 e s.m.i., e per le parti applicabili del D.Lgs. n. 164/2000 e di quella in materia di concessioni di lavori pubblici ed, in particolare, del D.Lgs. n.163/2006 e succ. mod. ed int., ed ancora, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi della stessa, quali il D.P.R. n. 34/2000, il D.P.R. n.554/99 e, dalla sua entrata in vigore, dal D.P.R. n. 207/2010, della normativa in materia di sicurezza

sui luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché, sempre se ed in quanto applicabili, delle norme in materia di appalti pubblici di servizi di cui al medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int..

- D. M. LL. PP. N. 145 del 19/4/2000 (Capitolato Generale di Appalto);
- D. Lgs. n. 528/1999, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
- D. P. R. n. 222/2003, recante il regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri;
- D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547" confermate dall'articolo n. 306 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7, abrogati dal D. Lgs. n.81/2008;
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (S. O. n. 108 alla G. U. n. 101 del 30 aprile 2008): Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Ecologia);
- D. Lgs n. 22/97 (Smaltimento di rifiuti pericolosi);
- D. Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 (attuazione di direttive europee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge n. 212 del 30 luglio 1990)

Per quanto concerne le norme tecniche per le costruzioni, il riferimento è costituito dalle seguenti:

- Legge 02.02.1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
- D.M. LL.PP. 16.01.1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche);
- CSA policarburanti Pagina 15 di 198 Capitolato Speciale Prestazionale
- Circ. Min. LL.PP. 10.04.1997, n. 65 (Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16 Gennaio 1996);
- Legge 05.11.1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
- Circ. Min. LL.PP. 14.02.1974, n. 11951 (Applicazione delle norme al cemento armato - istruzioni sulla Legge 1086/71);
- Circ. Min. LL.PP. 24.05.1982, n. 22631 (Istruzioni relative ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni);
- C.N.R. - 10012/85 (Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni); C.N.R. - 10024/86 (Analisi mediante l'elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo);
- Ordinanza P.C.M. 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) con le modifiche introdotte dall'O. P. C. M. n. 3431 del 3 maggio 2005;
- D.M. Infrastrutture 14.01.2008: Norme Tecniche per le Costruzioni Eurocodice 2 UNI EN 1992 – 2006.

Art.3 – Definizione e gerarchia dei documenti regolanti la Concessione, allegati.

Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti documenti che, in caso di divergenza o contrasto, varranno secondo il sotto esteso ordine di prevalenza :

- 1) la presente Convenzione e sue eventuali integrazioni e modificazioni;
- 2) l'offerta approvata dal Concedente comprendente il piano economico-finanziario asseverato
- 3) il progetto definitivo allegato all'offerta con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dal Concedente;
- 4) il bando integrale di gara ed il relativo disciplinare;
- 5) il progetto esecutivo che sarà approvato corredato di tutti gli elaborati previsti dalla normativa applicabile;
- 6) Il P.E.F. ed il piano di gestione ed organizzazione del servizio come fornito dal concessionario
- 7) Documento originale "autorizzazione n°6 : Autorizzazione per l'installazione di impianto di distributore carburanti ad uso pubblico" del 14 ottobre 2010 del Comune di Garbagnate Milanese (Mi).
- 8) Copia Progetto di realizzazione allacciamento GAS naturale SNARETEGAS

- 9) Documento originale richiesta certificato prevenzione incendi
- 10) Copia provincia milano nulla osta eliminazione piante, arbusti ecc all'interno dei confini
- 11) Copia Verbale di confinazione
- 12) Copia Verbale di ubicazione del punto di riconsegna gas metano

Art.4 - Oggetto della concessione.

I - Oggetto della presente convenzione è l'affidamento da parte del Concedente alla Concessionaria della concessione di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un distributore di carburanti ecologici per autotrazione con annesso bar/ristoro così come individuato nel progetto definitivo, nel piano economico finanziario e, complessivamente, nell'offerta approvata dal Concedente

II – L'intero ammontare dell'investimento è coperto da mezzi propri della concessionaria e, pertanto, nell'ambito degli impegni assunti con la presente Convenzione, assume l'obbligo di dotare di adeguata copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per la realizzazione del progetto di cui sopra, in conformità al piano economico-finanziario presentato con l'offerta ed a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Art.5 – Divieto di cessione del Presente Convenzione.

I - E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di cedere, in tutto o in parte, la presente Concessione a terzi.

Art.6 - Durata della concessione.

I - La durata della concessione è fissata in anni 29 (ventinove) e 3 mesi a decorrere dalla data di stipula della presente,

II- Un anno prima della scadenza del termine, sarà valutata la sussistenza dell'interesse pubblico alla riacquisizione in disponibilità dell'area. In caso positivo il concessionario avrà diritto e obbligo di procedere alla riconsegna dell'area libera provvedendo a sua cura e spese alla rimozione di quanto realizzato e alla rimessa in pristino dell'area alla scadenza del termine di concessione. Nel caso in cui il concedente valutasse opportuno e conveniente utilizzare l'impianto realizzato, nessun indennizzo sarà corrisposto al concessionario ed il concedente procederà all'affidamento della gestione dell'impianto.

Alla scadenza della concessione, verificato il persistere delle esigenze di carattere pubblico che giustificano il medesimo utilizzo del bene, l'Amministrazione proprietaria procederà alla rideterminazione del canone d'uso e delle altre condizioni contrattuali.

Tale affidamento avverrà, riconoscendo espressamente un diritto di preferenza/prelazione, a favore del precedente concessionario qualora questi accetti le condizioni economiche che saranno poste dall'Amministrazione. Solo in caso di mancata accettazione o di silenzio da parte del concessionario uscente, si procederà all'esperimento di gara per individuare il nuovo concessionario.

Tale diritto di prelazione/insistenza sarà riconosciuto al concessionario mediante previsione di apposita clausola da inserire nella concessione contratto

Art.7 –Realizzazione dei lavori – Alta vigilanza.

Al Concedente, ai sensi dell'art.141 comma 8 del D.lgs.n.163/2006, tramite Responsabile Unico del Procedimento o suoi delegati, è riservato il potere di verificare, in ogni momento, l'applicazione della normativa richiamata al precedente art. 2 ed il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente atto al fine dell'esatta realizzazione delle opere.

A tal fine, i suddetti soggetti potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti.

La vigilanza effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità della Concessionaria per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

Il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare al medesimo o ai propri aventi causa ed a qualsiasi titolo nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa intendendo ogni e qualsiasi onere relativo già compreso e compensato nel corrispettivo di concessione.

La Concessionaria assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che potessero derivare al personale del Concedente o a terzi per fatto della Concessionaria medesima, o dei suoi dipendenti o di ditte appaltatrici nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente.

Art.8 - gestione delle opere realizzate.

I – La Concessionaria gestirà funzionalmente ed economicamente le opere di cui al successivo comma II, per l'intera durata della concessione ed in conformità al piano economico finanziario di cui in premessa.

II - La gestione, così come descritta ed articolata nel piano economico finanziario approvato e nel piano di gestione ed organizzazione del servizio, comprende in favore del concedente:

erogazione entro il 31/12 di ogni anno del canone di concessione.....

...

(elementi da inserire a seguito della gara)

Oltre che l'approvvigionamento di gas metano per i primi due anni di concessione secondo il contratto di fornitura che sarà erogato dal concedente. Dal terzo anno termico fino al termine della concessione, la concessionaria sarà obbligata di anno in anno (ovvero alla stipula del contratto di fornitura di gas metano quando si presenti se pluriennale o se stipulato in frazione di anno) alla clausola di LAST-CALL a favore del concedente.

Art.9 – Garanzie.

I – La Concessionaria fornirà e comunque si doterà, in conformità alla proposta presentata ed a quanto previsto nel disciplinare di gara, a fronte degli impegni assunti con il presente atto, delle seguenti garanzie:

Fase di esecuzione.

a) Cauzione definitiva, ex art.113 commi 1 e 2 del D.lgs.n.163/2006, pari al 10 %, dell'importo dei lavori (ovvero ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000), che verrà costituita entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla stipula della presente convenzione. Tale cauzione sarà svincolata con le modalità e termini previsti dall'art.113 comma 3 del D.lgs.n.163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Concedente della cauzione provvisoria.

b) Assicurazioni ex artt. 111 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo;

c) Polizza indennitaria decennale ex art.1669 C.C. (art. 129 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006) postuma, a garanzia anche del Concedente, a copertura dei rischi per rovina parziale e totale delle opere realizzate;

d) Polizza per la responsabilità civile verso terzi (art.129 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006) della durata decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio anche di ogni singolo stralcio funzionale.

Fase di gestione.

a) La Concessionaria si obbliga a stipulare una Polizza di Assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l'attività di gestione dell'impianto oggetto della concessione, e RCO (responsabilità civile verso dipendenti e/o operai), con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione.

La somma assicurata non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione e mezzo di euro) con un limite di sinistro di € 750.000,00 (settecentocinquantamila euro). La polizza dovrà prevedere che la copertura

assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

b) Fideiussione, ai sensi dell'art.153, comma 13, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, escutibile a prima richiesta di importo pari a € 750.000,00 (settecentocinquantamila euro) a garanzia dell'adempimento dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere gestite a far data dall'avvio della gestione.

Art.10 – Modalità e tempi per la progettazione ed esecuzione delle opere Progettazione definitiva ed esecutiva.

I - La Progettazione Definitiva, eseguita in conformità a quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di Gara, è approvata dal Concedente nei modi e termini che seguono:

- Il Concedente provvede, entro giorni 30 dall'aggiudicazione definitiva della gara, all'approvazione del progetto definitivo e alla sottoscrizione della presente convenzione.

II - Entro e non oltre giorni 30 dalla sottoscrizione della presente convenzione, la Concessionaria provvederà alla presentazione del Progetto Esecutivo delle opere. La Concessionaria, se richiesto dal Concedente, dovrà accogliere anche eventuali istanze e proposte di correzione e/o modifica e/o integrazione, effettuate sempre nel rispetto delle caratteristiche e condizioni generali del progetto. Eventuali ritardi imputabili ad Enti Terzi non costituiranno ritardo imputabile alla Concessionaria che avrà diritto ad un'adequata e corrispondente proroga dei termini di cui al programma esecutivo nonché della concessione.

- Il Responsabile Unico del Procedimento, ricevuto il Progetto Esecutivo procederà preliminarmente alla verifica in contraddittorio, da effettuarsi entro giorni 15 dalla consegna del progetto, sulla completezza ed esaustività degli elaborati presentati dalla Concessionaria e, dunque, se necessario alla richiesta di correzione e/o modifica e/o integrazione. La Concessionaria dovrà integrare la documentazione richiesta entro i successivi giorni 15 naturali e consecutivi, durante i quali il termine per l'approvazione di cui sopra si intenderà sospeso.

- Se necessario, la Concessionaria è obbligata a procedere alla verifica del progetto a sua cura e spese attraverso tecnici specificamente accreditati in conformità alla normativa vigente.

- La validazione del progetto esecutivo da parte del RUP avverrà solo dopo che la Concessionaria avrà ottenuto tutti i relativi pareri, permessi, nulla-osta, autorizzazioni, che sono necessari sulla base della normativa vigente.

- Il Concedente provvederà, entro giorni 30 naturali e consecutivi dalla validazione del Progetto Esecutivo, all'approvazione dello stesso. Tale termine potrà, per giustificati motivi tecnici e/o amministrativi, essere prorogato per non più di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi.

- Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.143 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006, qualora dalla redazione del Progetto Esecutivo, anche a seguito di prescrizioni ed integrazioni disposte dal Concedente ovvero da Enti Terzi, dovessero derivare degli scostamenti in relazione all'entità dei lavori ed all'investimento previsto, come risultante dal piano economico-finanziario presentato, la Concessionaria rimane fin d'ora obbligata a predisporre un nuovo piano economico-finanziario ed a ottenerne la riassicurazione da parte della/e Banca/le Finanziatrice/i

Art.11 – Risoluzione del contratto in caso di cause interdittive ex art. 10 D.P.R. n. 252/98.

I – Se l'aggiudicazione definitiva avviene prima che il Prefetto abbia rilasciato alla Stazione Appaltante le informazioni antimafia ai sensi del Protocollo di Legalità, e, comunque, dopo che siano trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, nel caso in cui le informazioni antimafia successivamente trasmesse dal Prefetto comportino cause interdittive per la Concessionaria, si procederà alla rescissione del presente contratto con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo dell'appalto da escutere sulla cauzione definitiva prestata, salvo maggior danno.

II – Nel caso di subcontratti, cottimi, cessioni o noli, prima dell'autorizzazione il Concedente acquisirà le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, il Concedente stesso procederà al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo.

Art.12 – Obblighi della Concessionaria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I - La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

II - La Concessionaria deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

III - La Concessionaria, a pena di nullità del contratto di concessione, si obbliga a trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione, al fine di permettere al Concedente di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Art.13 – Consegna delle aree e Inizio dei lavori.

I - La consegna delle aree su cui eseguire i lavori potrà avvenire in due soluzioni. La Concessionaria eseguirà i lavori in conformità al cronoprogramma dei lavori.

II - La consegna delle aree dovrà avvenire entro e non oltre giorni 10 naturali e consecutivi dall'approvazione del Progetto Esecutivo. La consegna risulterà da Verbale predisposto dal Direttore dei Lavori e vidimato dal Responsabile Unico del Procedimento.

III - In ogni caso, il Concedente dovrà garantire l'accesso anticipato alle aree di cantiere alla Concessionaria ai fini delle attività propedeutiche e necessarie alla Progettazione.

IV - Dal momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo, in funzione del programma concordato tra le Parti di cui al comma I che precede, decorreranno i termini per l'effettivo inizio dei lavori.

La data di inizio risulterà da apposito Verbale redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art.14 – Modalità di realizzazione delle opere – Rinvenimenti – Forza maggiore.

I - La Concessionaria realizzerà le opere in conformità ai progetti approvati ed alle eventuali modifiche introdotte e approvate in corso d'opera, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla buona esecuzione delle stesse.

II - Tutti i lavori oggetto della presente convenzione sono sottoposti, per quanto applicabile, al rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici ed, in particolare, del D. Lgs. n. 163/2006 e dei regolamenti attuativi dello stesso.

III - Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona degli impianti e delle opere di cui alla presente Convenzione, spettano di pieno diritto al Concedente, salvo quanto disposto dalle norme che regolano il rinvenimento di beni di particolare interesse storico, artistico e archeologico.

La Concessionaria dovrà fare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici del Direttore dei Lavori che redigerà regolare Verbale in proposito, da trasmettere al Concedente, al Comune competente per territorio e/o alle competenti Autorità.

Per quanto detto non saranno però pregiudicati gli eventuali diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

IV - Se tali rinvenimenti dovessero causare una sospensione dei lavori o un loro rallentamento indipendente da fatto della Concessionaria, la stessa avrà diritto ad una corrispondente od equa proroga della durata dei lavori nonché della Concessione e ove ne ricorrano i presupposti al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario.

V - Nell'ipotesi in cui ci siano ritrovamenti archeologici, alla Concessionaria dovranno essere riconosciuti, anche tramite il riequilibrio economico e finanziario della Concessione, gli oneri per le relative prospezioni e/o quant'altro occorra ed il relativo fermo cantiere.

VI - Nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste dalla presente Convenzione qualora l'adempimento, totale o parziale, di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore.

A titolo esemplificativo per forza maggiore si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile dalle Parti, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di uno o più degli obblighi di cui alla presente Convenzione, che non sia in alcun modo imputabile ad una delle Parti o a sua colpa o negligenza e che sia al di fuori del controllo delle Parti, incluso, senza limitazioni: eventi bellici, rivoluzioni, embarghi, provvedimenti di Autorità civili o militari, scioperi, serrate, terremoti, inondazioni o altri gravi eventi atmosferici o calamità naturali.

L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento saranno giustificati per tutta la durata di tali circostanze, ma la presente Convenzione continuerà a produrre ogni altro effetto.

Tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena la circostanza o l'evento di forza maggiore sarà venuto meno.

Qualora uno di tali eventi o circostanze di forza maggiore renda impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di una delle principali obbligazioni di cui alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente Convenzione a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno giorni 90 (novanta).

In tal caso la risoluzione produrrà gli effetti di cui all'art 27 comma 2, lett. a e b, che segue.

Art.15 – Varianti.

I - E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di apportare autonomamente delle varianti al progetto esecutivo, una volta approvato dal Concedente. Eventuali varianti in corso d'opera, proposte dalla Concessionaria nel rispetto della normativa vigente in materia, saranno predisposte a cura e spese di quest'ultima che le sottoporrà all'approvazione del Concedente.

II – In relazione alla consistenza delle varianti può essere concordato un maggior termine di durata dei lavori e, se del caso, un'estensione della durata della Concessione.

Art.16 – Ultimazione dei lavori – Collaudo – Svincolo delle fidejussioni

I – L'ultimazione delle opere, oggetto della Concessione, accertata in contraddittorio tra le Parti, risulterà da apposito Verbale di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori.

Il Verbale di Ultimazione Lavori dovrà essere redatto entro e non oltre giorni 15 (quindici) di calendario dalla Comunicazione di avvenuta ultimazione da parte della Concessionaria.

II - La nomina del Collaudatore è predisposta dal Concedente.

III - Il Collaudo Finale delle opere dovrà essere effettuato entro e non oltre mesi 3 (tre) dall'ultimazione lavori.

Entro giorni 30 (trenta) dall'ultimazione si procederà ad un eventuale Collaudo Tecnico Provvisorio delle opere realizzate, anche allo scopo di consentire l'immediato avvio delle relative attività di gestione.

Art.17 – Ammontare dell'investimento.

I – L'ammontare dell'investimento oggetto della presente convenzione è determinato, in conformità al Piano Economico Finanziario (All.n...) nell'importo fisso ed invariabile pari a € (.....euro).

L'ammortamento dell'investimento avverrà nei termini indicati nel Piano Economico Finanziario.

II – In conformità al Piano Economico Finanziario (All. n° ..) ed al fine del perseguimento dell'equilibrio dello stesso, l'importo totale dell'investimento sarà coperto dalla gestione dell'impianto realizzato.

Art.18 – Ricavi della gestione.

I – In base al Piano Economico Finanziario, il corrispettivo dovuto alla Concessionaria a fronte dell'investimento assunto deriverà dalla gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

Art. 19 – Corrispettivi

I - Per l'affidamento del servizio, la Concessionaria s'impegna a versare al Concedente un corrispettivo pari: 15.000+ "valore offerto" dal 03° al 10° anno.

18.000+ "valore offerto" dal 11° al 20° anno.

23.000+ "valore offerto" dal 21° al 29° anno e 3 mesi

Tutti gli importi indicati saranno corrisposti dalla Concessionaria al Concedente entro e non oltre il 31/12 di ogni anno. Tali importi, come previsto nel disciplinare di gara saranno oggetto a rivalutazione ISTAT ogni anno fino al termine della concessione (intendendosi rivalutati anche i singoli addendi assumendo come anno "0" l'anno corrispondente alla firma della presente concessione)

II - percentuale fissa di sconto da applicare sull'erogazione del carburante ai mezzi aziendali e comunali pari al $xyx\%$ per qualsiasi carburante commercializzato

III - percentuale fissa di sconto da applicare sull'erogazione del carburante ai residenti del Comune di Garbagnate Milanese pari al $xyx\%$ per qualsiasi carburante commercializzato

Art. 20 – Le tariffe

I - Alla Concessionaria competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del Servizio, determinate liberamente per la somministrazione dei carburanti

II - Alla Concessionaria competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del Servizio, determinate liberamente per la gestione del Bar/ristoro

Art.21 - Oneri ed obblighi a carico della concessionaria.

I – Con la sottoscrizione del presente atto la Concessionaria, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

- a provvedere a tutto quanto possa occorrere per la progettazione ed esecuzione dei lavori e per la gestione delle opere realizzate nel rispetto della presente Convenzione assumendone l'integrale responsabilità tenendone indenne il Concedente;
- a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni comunque necessari per l'esecuzione dei lavori, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, che impediscano o ritardino la realizzazione delle opere, anche promuovendo specifiche Conferenze di Servizi;
- a realizzare ed a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici per quanto applicabile;
- a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nominando a tal uopo il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione;
- a verificare l'eventuale presenza, nelle aree oggetto dell'intervento, di inquinanti nocivi eccedenti i limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia con riferimento alla destinazione delle aree medesime e a porre in essere i necessari interventi di bonifica ripristino ambientale, previsti dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto all'articolo che precede in ordine alle relative spese;
- ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi eventualmente affidati a Terzi;
- a consentire, in ogni momento, al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- ad utilizzare ed a far utilizzare nell'esecuzione dei lavori materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;
- a nominare, a sua cura e spese ed in accordo con la concedente il Direttore dei Lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- a corrispondere a titolo di corrispettivo al Concedente (come previsto nel piano economico finanziario e nell'offerta presentata);
- a stipulare adeguata Polizza Assicurativa RCT (responsabilità civile nei confronti dei terzi) ed a prestare le garanzie e le altre assicurazioni previste per legge, dal presente atto e dal disciplinare di gara;
- ad assicurare la manutenzione delle opere sino alla consegna al Concedente nei termini previsti nella presente Convenzione;
- a consegnare, al termine della Concessione, le opere a titolo gratuito al Concedente;
- a prevedere la cauzione di cui all'art.153 comma 13 terzo periodo del D.lgs.n.163/2006.

Art.22 – Decadenza.

I - E' in facoltà del Concedente risolvere la presente Convenzione e dichiarare la decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento ed invito e diffida alla Concessionaria ad eliminare entro giorni 90 (novanta) ogni causa di inadempimento, quando questi non adempia agli obblighi previsti nella presente convenzione.

La decadenza potrà essere dichiarata, sempre preceduta dal suddetto avvio del procedimento e diffida:

- 1) quando la Concessionaria, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio o l'ultimazione della progettazione o della realizzazione delle opere tanto che, a giudizio del Concedente, ne sia pregiudicata la buona riuscita e l'equilibrio economico finanziario della Concessione;
- 2) quando, per colpa della Concessionaria, si verificano fatti pregiudizievoli per la condotta dei lavori e per la gestione delle opere;
- 3) quando si verifichi lo stato di grave e ripetuta insolvenza della Concessionaria;
- 4) quando la Concessione venga anche parzialmente ceduta a terzi.

II – In tutti i casi sopra previsti il Concedente, ai sensi dell'art.159 del D.lgs.n.163/2006, prima di procedere alla risoluzione, invierà una comunicazione scritta agli Enti Finanziatori del progetto dell'intenzione di voler risolvere il rapporto con la Concessionaria.

I detti Enti, entro novanta giorni dalla comunicazione, dovranno designare una Società che subentri nella Concessione al posto della Concessionaria.

Ove i lavori siano stati portati a termine e collaudati o collaudabili, gli Enti Finanziatori potranno esercitare anche il subentro diretto nella Società di Progetto ovvero subentrare alla stessa attraverso una nuova Società.

III – Solo nel caso in cui non sia possibile procedere al subentro di una nuova Società, o non vi siano le condizioni per il subentro diretto degli Enti Finanziatori di cui sopra, il rapporto concessorio sarà dichiarato risolto con il diritto per il Concedente ad incamerare la fidejussione di cui all'art.9 che precede se non ancora estinta. Inoltre il Concedente avrà diritto al pagamento della penale prevista dal successivo art. 23, II comma.

Art.23 – Penali.

I – In caso di accertato ed ingiustificato ritardo nell'inizio e nell'ultimazione delle opere rispetto al programma esecutivo dei lavori (All.n.....) il Concedente potrà applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 % (zero virgola tre percento) delle opere per le quali sia stato riscontrato il ritardo. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà mai superare il 10% (dieci percento) del costo dei lavori.

L'importo delle suddette penali sarà trattenuto sulla cauzione definitiva

II - In caso di risoluzione o di revoca della presente Convenzione per inadempimento della Concessionaria, oltre a quanto stabilito all'art.22 che precede, è stabilita, a carico della stessa, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo dell'investimento come determinato dal piano economico finanziario allegato. Tale penale quantifica in via definitiva anche il maggior danno.

Il Concedente potrà trattenere l'importo della penale direttamente sulle fidejussioni prestate dalla Concessionaria nonché sulle altre garanzie in vigore.

Art.24 - Spese contrattuali.

Tutte le spese conseguenti la stipula del presente atto sono a carico della Concessionaria.

In sede di registrazione della presente Convenzione si richiede l'applicazione dell'art.40 comma 1 del D.P.R.n.131 del 26 aprile 1986 (imposta fissa di registro) in quanto trattasi di pagina 20 presente Convenzione il cui corrispettivo è assoggettato ad IVA.

Il corrispettivo complessivo presunto nella presente Concessione viene determinato, ai soli fini fiscali, in € (.....euro).

Art.25 Controversie.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'esatta interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art.240 del D.lgs.n. 163/2006, sarà demandato alla magistratura ordinaria del Foro di Milano

Art.26 Privacy

I dati societari saranno trattati con strumenti informatici e o cartacei per le sole finalità connesse all'espletamento delle attività previste nella presente concessione modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Fatto, letto e sottoscritto in data

Il Concessionario

Il Concedente
ASM GARBAGNATE MILANESE SPA
Il Presidente
A. Sacco